



38122 TRENTO - Via del Maso Smalz, 3  
Tel. 0461 889740 – Fax 0461 889741  
E-mail: info@aziendaforestale.tn.it  
Legal-mail: info@pec.aziendaforestale.tn.it  
Cod.fisc. 80016510226 - Partita IVA 00835990227

**AVVISO PUBBLICO PER LA CANDIDATURA A REVISORE UNICO DEI CONTI  
DELL'AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE  
PER IL TRIENNIO 01.07.2026 – 30.06.2029.**

**Si rende noto**

che in data 30 giugno 2026 è cessato (cesserà) dalla carica l'attuale **Revisore Unico dei Conti dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte** e l'Assemblea dell'Azienda forestale dovrà procedere alla **nomina del Revisore Unico dei Conti per il periodo 01.07.2026 – 30.06.2029.**

Le disposizioni normative in tema di revisione economico finanziaria sono contenute nel Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni, nello Statuto dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte e nel regolamento di contabilità.

**REQUISITI PER LA NOMINA.**

L'articolo 206 (Organo di revisione economico-finanziaria) del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni prevede:

1. I consigli comunali eleggono, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori dei conti composto da tre membri iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in possesso dei requisiti formativi stabiliti dalle province ai sensi del comma 3 per lo svolgimento delle funzioni di revisore nei comuni rientranti nel rispettivo territorio. Nei comuni della provincia autonoma di Bolzano la composizione del collegio dei revisori deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento dei gruppi linguistici. Nei comuni con popolazione compresa tra i 15.000 e i 30.000 abitanti il regolamento di contabilità può prevedere che l'organo di revisione sia composto da due componenti, disciplinandone le modalità di funzionamento. In tale ultimo caso, uno dei due componenti viene designato dalle minoranze consiliari.

2. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata a un solo revisore eletto a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 1.

3. Le province, al fine dell'esercizio del controllo successivo sulla gestione degli enti locali di cui all'articolo 79, comma 3, dello statuto speciale di autonomia, organizzano, in collaborazione con il competente ordine professionale e con le associazioni rappresentative dei revisori, percorsi di formazione e aggiornamento per gli iscritti di cui al comma 1, finalizzati all'acquisizione di specifiche competenze nei settori in cui le province svolgono funzioni di controllo. Con deliberazione della giunta provinciale, sentiti il competente ordine professionale e le associazioni rappresentative dei revisori, vengono fissate modalità, frequenza e valutazione di tali percorsi formativi.

Art. 207 (Durata dell'incarico)

1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data stabilita dalla delibera di nomina e i suoi membri sono rieleggibili continuativamente una sola volta. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi

**L'articolo 14 dello Statuto dell'azienda forestale Trento – Sopramonte prevede:**

1. *Il Revisore unico dei conti è nominato dall'Assemblea tra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili. È rinominabile per una sola volta.*
2. *Il Revisore unico dei conti esercita le sue funzioni per tre anni e comunque fino all'approvazione del rendiconto di gestione comprendente il conto consuntivo del terzo anno successivo alla nomina.*
3. *La nomina a Revisore unico dei conti non è revocabile, salvo il caso di inadempimento ai doveri previsti dall'articolo 2403 del codice civile.*
4. *Il possesso dei requisiti per la nomina a Revisore unico dei conti è verificato dall'Assemblea.*
5. *Al Revisore unico dei conti compete il riscontro sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell'Azienda forestale.*
6. *Il Revisore unico dei conti partecipa alle sedute della Commissione amministratrice e dell'Assemblea in cui si discutono gli atti fondamentali, di programmazione e di bilancio dell'Azienda forestale.*
7. *Il Revisore unico dei conti può essere espressamente convocato dal Presidente dell'Assemblea e della Commissione amministratrice ad altre sedute delle medesime.*
8. *Il Revisore unico dei conti in particolare:*
  - a) *esamina il bilancio preventivo annuale e pluriennale, le relative variazioni, il rendiconto di gestione comprendente il conto consuntivo, riferisce alla Commissione amministratrice e relaziona, per iscritto, all'Assemblea in merito ai documenti finanziari;*
  - b) *verifica trimestralmente la situazione economico – finanziaria dell'Azienda forestale;*
  - c) *formula proposte e osservazioni;*
  - d) *esprime pareri in ordine a quesiti di natura economico-finanziaria richiesti dall'Assemblea e dalla Commissione amministratrice.*
9. *Al Revisore unico dei conti spetta una indennità, il cui ammontare è deliberato dall'Assemblea, tenuto conto delle norme vigenti. Per la partecipazione alle sedute di cui al comma 7 del presente articolo gli spetta un gettone di presenza pari a quella dei componenti la Commissione amministratrice.*

**L'articolo 52 del Regolamento di contabilità dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte prevede infine:**

1. *L'Azienda si avvale, quale organo di revisione economico-finanziaria, del Revisore unico dei conti, professionista iscritto nel registro dei revisori contabili.*
2. *Il Revisore unico dei conti è nominato dall'Assemblea.*
3. *All'attività del Revisore si applica la disciplina prevista all'art. 14 dello statuto aziendale.*

In attuazione del citato comma 3 dell'articolo 206, del Codice degli Enti locali con deliberazione n. 1025 del 15 giugno 2018 la Giunta provinciale ha definito i requisiti formativi necessari per lo svolgimento delle funzioni di revisore negli enti locali della Provincia autonoma di Trento, stabilito i criteri e le modalità per l'organizzazione dei percorsi di formazione e di aggiornamento per gli Organi di revisione economico finanziaria degli enti locali della Provincia autonoma di Trento e istituito l'elenco provinciale contenente i nominativi delle persone in possesso dei requisiti necessari per poter svolgere le funzioni di revisore degli enti locali rientranti nel territorio della Provincia autonoma di Trento.

Il Dipartimento enti locali, agricoltura e ambiente – Ufficio Affari istituzionali degli enti locali approva nel mese di marzo 2026 l'elenco dei revisori dei conti degli enti locali della Provincia Autonoma di Trento valevole per l'anno 2026. L'iscrizione all'elenco non costituisce requisito necessario ai fini dell'elezione a revisore, ma possono essere eletti revisori gli interessati che sono iscritti a livello regionale nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, ovvero all'ordine di dottori commercialisti e degli esperti contabili e sono in possesso dei requisiti formativi stabiliti dalla Giunta provinciale n. 1025 di data 15 giugno 2018. Pertanto, nel caso si rendessero

disponibili a svolgere il ruolo di revisore dei conti soggetti che non risultano iscritti nell'elenco in argomento, il Comune (Azienda forestale) è tenuto a richiedere al Ufficio Affari istituzionali degli enti locali della Provincia Autonoma di Trento la valutazione del possesso del necessario requisito formativo.

#### **DURATA DELL'INCARICO.**

L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni dalla data stabilita dalla delibera di nomina ed i suoi **membri sono rieleggibili continuativamente una sola volta** (art. 207 Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni ).

#### **VALIDITÀ DELLA NOMINA E ACCERTAMENTO DEI REQUISITI.**

La validità della nomina è subordinata all'accettazione dell'incarico ed all'accertamento dei requisiti previsti dalle norme vigenti. Le condizioni di eleggibilità sono accertate attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione resa ai sensi di legge dal candidato al ruolo di revisore.

#### **INCOMPATIBILITÀ E INELEGGIBILITÀ.**

Sulla base della normativa vigente sono cause di ineleggibilità ed incompatibilità quelle sotto elencate:

**Art. 209 L.R. 2/2018 Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige** approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni.

- 1.** La carica di revisore è incompatibile con quella di amministratore o di revisore dei conti di forme associative o di cooperazione intercomunali, di aziende speciali o aziende di capitali che gestiscono servizi pubblici nel territorio del comune.
- 2.** Si applicano ai revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo del comune.
- 3.** L'incarico di revisore non può essere esercitato dai componenti degli organi del comune e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo di controllo, dal segretario e dai dipendenti del comune presso cui deve essere nominato l'organo di revisione.
- 4.** I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso il comune o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

#### **Art. 8 comma 8 bis L.P. 27 dicembre 2010 num. 27.**

Per quanto disposto dall'articolo 8 comma 8 bis della LP 27/2010 è vietata la nomina, in commissioni, consigli, comitati e organismi collegiali dei comuni e degli enti locali, di soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.

#### **LIMITI**

Ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi. Sono rilevanti a tal fine anche gli incarichi conferiti dalle forme collaborative intercomunali e dagli enti costituiti ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 22/03/1974 n.279 (**art. 31 comma 1 e 2 del D.P.G.R. 27/10/1999 n. 8/L**).

#### **REVOCA E CESSAZIONE DALL'INCARICO.**

Il revisore è revocabile solo per inadempienza ai doveri di cui all'articolo 2403 del Codice civile.

## COMPENSO DEL REVISORE.

Come previsto dall'articolo 14 comma 9 dello Statuto dell'Azienda forestale "Per lo svolgimento dell'incarico di Revisore Unico dei Conti è prevista un'indennità, il cui ammontare è deliberato dall'Assemblea, tenuto conto delle norme vigenti (con riferimento ai comuni da 501 a 1000 abitanti). Per la partecipazione alle sedute nelle quali è espressamente convocato dal Presidente dell'Assemblea e della Commissione amministratrice gli spetta un gettone di presenza pari a quella dei componenti la Commissione amministratrice".

Con D.P.R. 25 settembre 2020 n.42 è stato modificato il regolamento regionale sul trattamento economico dei revisori dei conti dei comuni approvato con DPGR 20 maggio 1993 n.7/L e successive modificazioni, stabilendo che il trattamento economico annuo lordo attribuibile ai singoli revisori.

## Si invitano

gli interessati a ricoprire la carica di Revisore Unico dei Conti dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte per il periodo 01.07.2026 – 30.06.2029 a proporre la propria candidatura, in carta semplice, facendola pervenire a:

**Azienda forestale Trento - Sopramonte**

**Via del Maso Smalz 3**

**38122 TRENTO**

**ENTRO LE ORE 16,00 DEL GIORNO 30 GIUGNO 2026**

- mediante invio alla seguente casella di posta elettronica certificata:  
[info@pec.aziendaforestale.tn.it](mailto:info@pec.aziendaforestale.tn.it)

**Non saranno considerate valide le candidature pervenute all'Azienda forestale Trento - Sopramonte prima della pubblicazione del presente avviso, nonché quelle pervenute dopo la scadenza dello stesso.**

Al fine di agevolare la presentazione della candidatura, in allegato al presente avviso sono messi a disposizione degli interessati:

- il modello della proposta di candidatura (allegato 1 all'avviso);
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (allegato 2 all'avviso);
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato 3 all'avviso);
- informativa ai sensi della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679; (allegato 4 all'avviso).

Gli allegati 1, 2 e 3 sono da presentare, debitamente sottoscritti, all'Azienda forestale Trento - Sopramonte **unitamente ad un curriculum professionale** ed alla **fotocopia del documento di identità**.

Le richieste di **informazioni e chiarimenti** in ordine al presente avviso potranno essere formulate per iscritto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [info@pec.aziendaforestale.tn.it](mailto:info@pec.aziendaforestale.tn.it), all'attenzione del Responsabile del Procedimento dott. Maurizio Fraizingher sostituito in caso di assenza o impedimento dalla Rag.ra Elga Speranza Responsabile dell'Ufficio Affari Generali e Ragioneria.

Le richieste di informazione devono pervenire non oltre il **25 giugno 2026**.

Si fa presente che la candidatura non vincola l'Azienda forestale in merito alla nomina a Revisore Unico. Le candidature presentate entro i termini previsti verranno raccolte in un elenco e d'ufficio verranno sottoposte all'Assemblea dell'Azienda forestale per la relativa procedura di nomina.

I candidati verranno contattati solo in caso di nomina, diversamente non farà seguito alcuna comunicazione da parte dell'Azienda forestale.

I dati acquisiti ai fini della presente candidatura saranno trattati secondo le regole dettate dalla normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679);

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell'Azienda forestale

(www.aziendaforestale.tn.it) con inizio dal giorno 10 giugno 2026 fino a tutto il giorno 30 giugno 2026

Il Direttore dell'Azienda forestale  
Trento - Sopramonte  
- dott. Maurizio Fraizingher -

Il presente documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

**ALLEGATI al presente avviso:**

Allegato n. 1 all'avviso: modello della proposta di candidatura.

Allegato n. 2 all'avviso: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Allegato n. 3 all'avviso: dichiarazione sostitutiva di certificazioni.

Allegato N. 4 all'avviso: informativa sul trattamento dei dati personali